



Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sull'imposizione degli autoveicoli

(OIAut)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996¹ sull'imposizione degli autoveicoli è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d e 3

¹ È esente dall'imposta l'importazione di:

d. *Abrogata*

³ In caso di fabbricazione in Svizzera sono esenti da imposta:

- a. la fornitura o l'uso proprio di autoveicoli di cui al capoverso 1 lettere a numeri 2–4 nonché b e c;
- b. la fornitura di autoveicoli dei quali è comprovata l'esportazione diretta all'estero; non è esente da imposta la messa a disposizione per l'uso o il godimento di autoveicoli dei quali è comprovata l'esportazione diretta all'estero.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

RS

¹ RS **641.511**

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr